

TI_GERICHTE 52.2009.275 vom 1. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.275

FR: TI_GERICHTE 52.2009.275 du 1 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.275 del 1 aprile 2010

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 23

anni, appare tutto sommato esigibile, ritenuto pure che nel paese d'origine vivono verosimilmente altri membri della sua famiglia e possiede anche dei legami sociali e culturali, avendovi tra l'altro anche frequentato l'università. Inoltre, come ha indicato il Consiglio di Stato, l'interessato parla diverse lingue (serbocroato, inglese, italiano). Sfruttando le sue conoscenze linguistiche e le sue esperienze lavorative svolte nel nostro paese, egli non dovrebbe confrontarsi con insormontabili difficoltà di reinserimento. 5. Il ricorrente pone in evidenza che in Svizzera vive suo figlio _____ (1992), il quale possiede la cittadinanza svizzera, e che esiste tra di loro un forte legame. 5.1. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere o conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c). Simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale (DTF 115 Ib 97 consid. 2e). In questi casi l'intensità del rapporto tra gli stessi può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ad esempio con l'esercizio del diritto di visita (cfr. Alain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 258; DTF 120 Ib 1 consid. 1d, 119 Ib 81 consid. 1c, 118 Ib consid. 1c). 5.2. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto Stato. Di principio, il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza dal paese

d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (STF 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006, consid. 4.1). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a). 5.3. Innanzitutto, va osservato che RI 1 beneficia di un ordinario diritto di visita sul figlio, il quale è affidato alla madre. Per quanto riguarda la relazione dal profilo economico, il padre è tenuto a versare gli alimenti a _____ dal 1998. Egli non è sempre stato in grado di provvedere al mantenimento del medesimo, ciò che ha necessitato l'intervento dello Stato per l'anticipo degli alimenti dall'aprile 1998 al 30 maggio 2005. L'intervento è cessato soltanto a causa dell'esaurimento dei 60 mesi di diritto all'ottenimento di tali sussidi (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del 18 maggio 1988 concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni; RL 6.4.11.2). Il debito accumulato ammonta tuttora a fr. 42'225.55 (v. scritto 3 giugno 2009 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato). Il legame affettivo ed economico del ricorrente con il figlio, peraltro prossimo alla maggiore età, non può pertanto essere considerato di una intensità tale, nel senso inteso dalla giurisprudenza, da permettergli di conservare il permesso di dimora al fine di continuare a esercitare il proprio diritto di visita. Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta del Kosovo gli renderà l'esercizio di tale diritto alquanto difficile. Il suo rientro in Patria non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili dal momento che esso potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Il fatto inoltre che il ricorrente intenda richiedere ora il rilascio di un permesso di dimora nel canton Argovia, ciò che gli permetterà di esercitare più facilmente il suo diritto di visita, non può essere preso in considerazione nell'ambito della presente procedura, in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente il rinnovo del permesso per continuare a vivere nel cantone Ticino. 5.4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui tale disposizione è applicabile nel caso di specie. 6. Ne discende che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 33, 62 LStr; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario